

REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO

Nota informativa n. 8

**Agenti di affari in mediazione:
comunicazione di inizio attività al Registro delle imprese.
Verifica della copertura assicurativa.**

Con una precedente nota informativa del 6 maggio 2001, erano state fornite le indicazioni in ordine alle novità introdotte dall'art.18 della Legge n. 57/2001 rispetto all'attività di agente di affari in mediazione, che riguardavano sia la previsione di un diverso regime relativo alle incompatibilità (che nella nota sono state espressamente indicate), sia la previsione di una copertura assicurativa necessaria per l'avvio dell'attività, che non è stata in quella sede meglio specificata, mancando sull'argomento ogni indirizzo da parte del Ministero competente. Il Ministero delle attività produttive con lettera circolare n. 515950 del 18 dicembre 2001, ha quindi provveduto a fornire le indicazioni necessarie per l'applicazione del comma 5 bis dell'art. 3, della L. n. 39/89, così come modificato dalla L.n. 57/01, nel quale si prevede appunto che per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti

.Le indicazioni che il Ministero fornisce sono le seguenti

- Ammontare minimo della polizza: Lit. 500.000.000 (euro 258.228,00) per le imprese individuali, Lit. 1.000.000.000 (euro 516.457,00) per le società di persone, Lit. 3.000.000.000 (euro 1.549.371,00) per le società di capitali
- Caratteristiche della polizza La polizza deve essere stipulata per "l'assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti". Essa deve coprire anche tutti coloro che all'interno dell'azienda svolgono a qualsiasi titolo l'attività di mediazione. L'impresa (individuale o societaria), che risulti iscritta in più sezioni del ruolo (es.: immobiliare e servizi vari), dovrà assicurare in un'unica polizza separatamente i rischi inerenti le diverse attività, ovvero stipulare più polizze distinte per ciascuna delle attività stesse. Qualora un soggetto, già coperto da polizza assicurativa in quanto operante in società di mediazione, intenda svolgere detta attività a titolo individuale, dovrà essere coperto da una nuova polizza.

Orbene, essendo l'obbligo della copertura assicurativa strettamente connesso all'effettivo inizio dell'attività professionale di mediazione, esso non potrà essere richiesto al momento dell'iscrizione al ruolo, ma dovrà essere verificato soltanto al momento della comunicazione di inizio attività presentata all'ufficio del registro imprese. Pertanto, con decorrenza dall'11 febbraio '02, le imprese individuali e societarie che presentano al registro delle imprese una domanda di iscrizione relativa all'attività di agente di affari in mediazione – qualunque sia la data di inizio dichiarata - , oltre a dover indicare gli estremi di iscrizione al ruolo, dovranno allegare copia della polizza assicurativa che abbia le caratteristiche sopra descritte. Per quanto riguarda le situazioni pregresse, invece, sarà compito dell'ufficio albi e ruoli invitare gli iscritti al ruolo, che risultino attivi presso il registro imprese, alla necessaria regolarizzazione da effettuarsi presso quell'ufficio.